



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2007 (03.04)
(OR. fr)**

7629/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0043 (CNS)**

**ATO 54
FIN 120
ECOFIN 130**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 19 marzo 2007

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 119 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.3.2007
COM(2007) 119 definitivo

2007/0043 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisco lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica prevede la costituzione dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (in appresso «Agenzia») e ne definisce i compiti e le obbligazioni volte a garantire agli utilizzatori dell'Unione europea un approvvigionamento regolare e equo di materie nucleari. Lo statuto dell'Agenzia risale al 1958 e l'Agenzia si è dotata di istruzioni in materia di contabilità nel 1978.

In considerazione dell'aumento del numero di Stati membri dell'Unione europea e data la necessità di applicare disposizioni finanziarie moderne all'Agenzia e fissarne la sede, un nuovo statuto deve essere adottato.

Il nuovo statuto contiene disposizioni finanziarie conformi al regolamento finanziario generale delle Comunità europee. Parallelamente al presente progetto di decisione si sottopone al Consiglio un progetto di regolamento finanziario del Consiglio applicabile all'Agenzia, affinché sia adottato sulla base dell'articolo 183 del trattato Euratom. Il capitale dell'Agenzia è mantenuto così come la possibilità, prevista nel trattato Euratom, di riscuotere un canone sulle transazioni.

Il nuovo statuto dell'Agenzia è adattato alla situazione di un'Unione europea allargata. In particolare, la dimensione del comitato consultivo dell'Agenzia è modificata per migliorarne il funzionamento e l'efficacia.

In conformità della decisione amministrativa di concentrare a Lussemburgo le attività della Commissione relative all'attuazione del trattato Euratom, tutto il personale dell'Agenzia è stato trasferito da Bruxelles a Lussemburgo nel 2004. Il nuovo statuto regolarizza questa situazione.

La proposta di decisione del Consiglio comporterà un modesto risparmio finanziario per il bilancio comunitario grazie ai minori rimborsi dovuti ai membri del comitato consultivo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisco lo statuto dell'Agencia di approvvigionamento dell'Euratom

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 54, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il Capo 6 del trattato Euratom prevede la costituzione dell'Agencia di approvvigionamento dell'Euratom (in appresso «Agencia») e ne definisce i compiti e le obbligazioni volte a garantire agli utilizzatori dell'Unione europea un approvvigionamento regolare e equo di materie nucleari. Lo statuto dell'Agencia è stato adottato il 6 novembre 1958. In considerazione dell'aumento del numero di Stati membri dell'Unione europea e data la necessità di applicare disposizioni finanziarie moderne all'Agencia e fissarne la sede, lo statuto deve essere sostituito.
- (2) Il nuovo statuto deve contenere disposizioni finanziarie conformi al regolamento finanziario generale delle Comunità europee. Nel contempo deve essere adottato, ai sensi dell'articolo 183 del trattato, il nuovo regolamento finanziario applicabile all'Agencia, conforme anch'esso al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee³. Il capitale dell'Agencia e la possibilità, prevista nel trattato Euratom, di riscuotere un canone sulle transazioni devono essere mantenuti.
- (3) Il nuovo statuto dell'Agencia deve essere adattato alla situazione di un'Unione europea allargata. Segnatamente, è opportuno modificare la dimensione del comitato consultivo dell'Agencia in modo da migliorarne il funzionamento e l'efficacia,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

È adottato lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento di Euratom come riportato in allegato.

Articolo 2

È abrogato lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento di Euratom del 6 novembre 1958⁴.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁴ GU 27 del 6.12.1958, pag. 534-540.

ALLEGATO

Progetto di statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

Capo 1 - Struttura interna e funzionamento

Articolo 1 – Obiettivi e compiti

1. L’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (in appresso denominata “Agenzia”):
 - a) esegue i compiti conferitile dal trattato;
 - b) esegue gli altri compiti affidatili dalla Commissione.
2. L’Agenzia può anche costituire una riserva di materie nucleari, in conformità del trattato.

Articolo 2 – Status giuridico e sede

1. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 54 del trattato. L’Agenzia ha carattere di pubblica utilità e agisce senza scopo di lucro.
2. Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica all’Agenzia, al suo Direttore generale e al suo personale.
3. La sede dell’Agenzia è fissata in una delle località prescelta come sede di lavoro dei servizi della Commissione. La Commissione prenderà una decisione a tale riguardo.
4. Essa può prendere di propria iniziativa qualsiasi altro provvedimento concernente l’organizzazione amministrativa interna che sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti, all’interno come all’esterno della Comunità.

Articolo 3 – Funzioni e poteri del Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dalla Commissione.
2. Il Direttore generale rappresenta l’Agenzia. Egli può delegare i suoi poteri ad altre persone. Le norme applicabili alla delega dei propri poteri sono stabilite in documenti interni dell’Agenzia.
3. Al Direttore generale compete:
 - l’esercizio del diritto esclusivo dell’Agenzia di concludere contratti relativi alla fornitura di materiali nucleari e del suo diritto di opzione;
 - l’amministrazione ordinaria dell’Agenzia;
 - la gestione di tutte le risorse dell’Agenzia;

- la preparazione del progetto di stato previsionale delle entrate e delle uscite dell'Agenzia nonché l'esecuzione del bilancio;
 - la gestione di tutte le questioni relative al personale.
4. Il Direttore generale presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte dall'Agenzia nell'esercizio precedente e un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo.

Articolo 4 - Direttore generale e personale

1. Il Direttore generale e il personale dell'Agenzia sono funzionari delle Comunità europee soggetti allo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e alle norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto Statuto. I funzionari sono nominati e retribuiti dalla Commissione.
2. Il Direttore generale e il personale dell'Agenzia ricevono un nulla osta di sicurezza ai sensi dell'articolo 194 del trattato, con riferimento a fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, protetti da segreto, di cui vengano in possesso o che siano loro comunicati.

Articolo 5 - Controllo della Commissione

1. L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che può impartirle direttive e dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni.
2. Il diritto di veto della Commissione decade dieci giorni dopo l'adozione di una decisione dell'Agenzia, a meno che entro tale termine non siano state formulate riserve in proposito da parte della Commissione o del suo rappresentante. Questi ultimi possono rinunciare, prima dello scadere del predetto termine, alla presentazione di riserve.
3. Se la Commissione o il suo rappresentante formulano riserve entro il termine previsto al paragrafo precedente, la Commissione adotta una posizione definitiva al riguardo entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono state formulate le riserve.
4. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione dell'articolo 53 del trattato.
5. Qualsiasi atto dell'Agenzia contemplato dall'articolo 53 del trattato può essere deferito dagli interessati alla Commissione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica oppure, se l'atto non è notificato, della sua pubblicazione. In mancanza di notificazione o di pubblicazione, il termine decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto in questione.

Capo 2 – Disposizioni finanziarie

Articolo 6 - Organizzazione finanziaria

1. L'Agenzia gode di autonomia finanziaria. Essa agisce nel settore di sua competenza secondo principi commerciali.
2. In qualsiasi momento l'Agenzia ha facoltà di convertire in un'altra moneta le somme che essa detiene in euro per effettuare operazioni finanziarie o commerciali conformi ai fini che le sono stati assegnati dal trattato e nel rispetto del presente Statuto.

L'Agenzia evita, per quanto possibile, di procedere a tali conversioni quando essa detenga somme disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

L'Agenzia può effettuare operazioni finanziarie connesse al conseguimento dei suoi obiettivi impiegando le disponibilità di cui non ha immediatamente bisogno per far fronte alle sue obbligazioni.

3. L'Agenzia è autorizzata a contrarre prestiti, a nome della Comunità europea dell'energia atomica e nei limiti fissati dal Consiglio, finalizzati all'adempimento dei suoi compiti.
4. Gli impegni sottoscritti dall'Agenzia in forza del presente Statuto godono della garanzia della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 7 - Entrate e uscite

1. Tutte le entrate e uscite dell'Agenzia sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.
2. Il bilancio tra entrate e uscite deve essere in pareggio.
3. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo della Comunità, gli interessi bancari e il rendimento del suo capitale e dei suoi investimenti bancari, nonché, all'occorrenza, dal canone di cui all'articolo 54 del trattato e da prestiti.
4. Le spese dell'Agenzia sono costituite dalle spese amministrative relative al personale e al comitato consultivo così come dalle spese che discendono da contratti stipulati con terzi.
5. Ogni anno il Direttore generale redige uno stato di previsione delle entrate e delle uscite dell'Agenzia per l'esercizio seguente. Lo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso alla Commissione al più tardi entro il 31 marzo, dopo aver ottenuto il parere del comitato consultivo.

6. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie ai fini della tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.
7. Nel quadro della procedura di bilancio, l'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione destinata all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia, che figura separatamente nella tabella dell'organico della Commissione.
8. Il bilancio è adottato dalla Commissione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. All'occorrenza, esso è adeguato di conseguenza. Il bilancio dell'Agenzia è pubblicato nel suo sito Internet.
9. Qualsiasi modifica della tabella dell'organico e del bilancio dell'Agenzia è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale. Le modifiche alla tabella dell'organico sono sottoposte all'autorità di bilancio. I bilanci rettificativi sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8 - Esecuzione di bilancio, controllo finanziario e norme finanziarie

1. Il Direttore generale dà attuazione al bilancio dell'Agenzia.
2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il contabile dell'Agenzia trasmette i conti provvisori dell'Agenzia:
 - a) entro il 1° marzo, al contabile della Commissione, ai fini di consolidamento, e
 - b) entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario seguente, alla Corte dei conti.
3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, il Direttore generale redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al comitato consultivo, che formula un parere al riguardo.
4. Il comitato consultivo dell'Agenzia formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
5. Il Direttore generale trasmette i conti definitivi, corredati del parere del comitato consultivo, entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi dell'Agenzia sono pubblicati nel sito Internet dell'Agenzia.
7. Il Direttore generale invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate entro il 30 settembre.
8. Il Direttore generale presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico relativa all'esercizio finanziario in oggetto.

9. Entro il 30 aprile dell'esercizio N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio espressa a maggioranza qualificata, dà discarico al Direttore generale nei confronti dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
10. Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato ai sensi dell'articolo 183 del trattato.

Articolo 9 - Capitale

1. Il capitale dell'Agenzia ammonta a 5 824 000 EUR.
2. Il capitale è sottoscritto nel modo seguente:

Belgio	EUR	192 000
Bulgaria	EUR	96 000
Repubblica ceca	EUR	192 000
Danimarca	EUR	96 000
Germania	EUR	672 000
Estonia	EUR	32 000
Grecia	EUR	192 000
Spagna	EUR	416 000
Francia	EUR	672 000
Irlanda	EUR	32 000
Italia	EUR	672 000
Cipro	EUR	32 000
Lettonia	EUR	32 000
Lituania	EUR	32 000
Lussemburgo	EUR	-
Ungheria	EUR	192 000
Malta	EUR	-
Paesi Bassi	EUR	192 000
Austria	EUR	96 000

Polonia	EUR	416 000
Portogallo	EUR	192 000
Romania	EUR	288 000
Slovenia	EUR	32 000
Slovacchia	EUR	96 000
Finlandia	EUR	96 000
Svezia	EUR	192 000
Regno Unito	EUR	672 000

3. Una quota pari al 10% del capitale sarà versata in occasione dell'adesione di uno Stato membro alla Comunità. Inoltre, il versamento delle altre quote di capitale può essere richiesto con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La quota richiesta dovrà essere versata all'Agenzia entro 30 giorni dalla data di tale decisione.
4. La partecipazione al capitale non conferisce alcun diritto a dividendi o ad interessi. Essa dà diritto al rimborso dell'importo nominale delle quote di capitale versate soltanto nel caso di scioglimento della Agenzia.
5. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro.

Articolo 10 - Canoni

1. L'Agenzia può, ai sensi dell'articolo 54 del trattato, riscuotere un canone sulle transazioni in cui l'Agenzia interviene nell'esercizio del suo diritto d'opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura. Il gettito generato da tali canoni è destinato esclusivamente a coprire le sue spese di funzionamento.

Le disposizioni riguardanti i canoni sulle transazioni sono precisate in una decisione di applicazione.

Capo 3 - Comitato consultivo

Articolo 11 - Composizione del comitato consultivo

1. Il comitato consultivo (in appresso "il comitato") è composto da un membro per ciascuno Stato membro che non svolge attività legate al ciclo del combustibile nucleare e di due membri per ciascuno Stato membro che svolge attività legate al ciclo del combustibile nucleare. Uno Stato membro può tuttavia scegliere di non parteciparvi. Ciascun membro può avere un supplente che può partecipare alle riunioni del comitato in aggiunta al membro titolare, ma che non può votare se questi

è presente. Se un membro si dimette, o è impossibilitato ad adempiere ai propri compiti, viene nominato un successore per la rimanente durata del mandato.

I membri del comitato e i relativi supplenti sono designati dal rispettivo Stato membro sulla base del loro grado di esperienza e di competenza pertinente nel settore del ciclo del combustibile nucleare o della produzione di energia nucleare. La durata del mandato è di tre anni. Il mandato è rinnovabile una volta.

Articolo 12 - Presidenza del comitato

1. Il comitato nomina fra i suoi membri il presidente e due vicepresidenti. Tale ufficio di presidenza del comitato rappresenta le diverse parti interessate del settore industriale, tanto i produttori che gli utilizzatori. Il vicepresidente più anziano sostituisce il presidente se questi non è in grado di svolgere le sue funzioni.
2. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di tre anni. Il loro mandato non è rinnovabile e la presidenza è assunta a turno da diverse parti interessate. Il mandato del presidente o del vicepresidente giunge automaticamente a termine se scade, senza essere rinnovato, il rispettivo mandato quale membro del comitato.

Articolo 13 – Competenze del comitato consultivo

1. Il comitato consultivo assiste l'Agenzia nell'adempimento dei suoi compiti, formulando pareri e fornendo informazioni. Esso costituisce un organo di collegamento tra l'Agenzia, da una parte, e i produttori e gli utilizzatori del settore nucleare, dall'altra.
2. Il comitato può essere consultato su tutte le questioni di competenza dell'Agenzia, oralmente nel corso delle riunioni o per iscritto negli intervalli tra le riunioni. Il comitato può ugualmente esprimere dei pareri in merito alle stesse questioni, su iniziativa di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Il comitato è consultato prima di ogni decisione del Direttore generale sulle materie seguenti:
 - (a) il regolamento che determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande (articolo 60, sesto comma, del trattato);
 - (b) il capitale dell'Agenzia; gli aumenti o le riduzioni di capitale o le ulteriori sottoscrizioni di capitale (articolo 54, quarto comma, del trattato);
 - (c) l'applicazione del canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia (articolo 54, quinto comma, del trattato).
 - (d) le condizioni per la costituzione di scorte commerciali da parte dell'Agenzia (articolo 72, primo comma, del trattato);
 - (e) il regolamento finanziario per il bilancio annuale, i conti, la relazione di mercato e il programma di lavoro dell'Agenzia.

4. Ove necessario, il Direttore generale può fissare un termine per la presentazione del parere da parte del comitato consultivo. Tale termine non può essere inferiore a un mese dalla data della comunicazione che a tal fine è trasmessa ai membri del Comitato.
5. Se entro tale termine non si può ottenere il parere del comitato, il Direttore generale può adottare una decisione.
6. Per quanto riguarda le materie specificate nel presente articolo, le decisioni di competenza del Direttore generale non possono essere prese prima di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data del parere del comitato consultivo, allorché esse si discostino dal suddetto parere.
7. Il comitato adotta il suo regolamento interno per tutte le questioni non contemplate dal presente statuto.

Articolo 14 – Riunioni del comitato

1. Il comitato è convocato presso la sede dell’Agenzia:
 - (a) normalmente, due volte all’anno;
 - (b) su richiesta del Direttore generale dell’Agenzia;
 - (c) su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del comitato, con indicazione dei punti da trattare all’ordine del giorno.
2. Le riunioni del comitato richiedono un quorum pari alla maggioranza dei suoi membri. I pareri sono emessi a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.
3. Ogni membro del comitato ha diritto a un voto. In caso di impedimento del membro o del suo sostituto, il membro titolare può delegare il suo diritto al voto, rilasciando una procura scritta a un altro membro. Ogni membro può ricevere delega da un solo altro membro.
4. Il Direttore generale o il suo rappresentante assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato. Previo consenso di tutti i membri presenti e con riserva del rispetto dell’obbligo imposto al paragrafo 5, possono partecipare alla riunione altre persone che non appartengono al personale dell’Agenzia.
5. I membri del comitato sono vincolati all’obbligo del segreto sancito dall’articolo 194 del trattato con riferimento a fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, protetti da segreto, di cui vengano in possesso o che siano loro comunicati nella loro qualità di membri del comitato.
6. L’Agenzia assicura il segretariato del comitato.
7. L’Agenzia rimborsa le spese di viaggio dei membri del comitato.

Disposizioni finali

Articolo 15 - Capacità giuridica dell'Agenzia

L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più vasta capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Essa può, in particolare, acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.